

Rapporto

numero

4744 R

data

4 giugno 1998

Dipartimento

FINANZE E ECONOMIA

della Commissione speciale energia sul messaggio 29 aprile 1998 concernente il rilascio della concessione per l'utilizzazione delle acque della Piumogna a Dalpe

Il Municipio di Dalpe intende promuovere la realizzazione di un impianto di produzione di energia elettrica utilizzando le acque della Piumogna sul suo territorio.

A tale scopo ha inoltrato la domanda intesa ad ottenere la concessione di utilizzazione prevista dalla Legge riguardante l'utilizzazione delle acque (LUA) e dai relativi regolamenti di applicazione.

Il progetto rientra negli obiettivi del programma Energia 2000 della Confederazione, che prevede tra l'altro l'aumento della produzione di energia elettrica attraverso fonti di energia rinnovabile.

1. PRODUTTORI IN PROPRIO

La realizzazione di impianti di energia elettrica di piccole dimensioni (elettricità prodotta da centrali idroelettriche la cui potenza non supera 1 MW) è economicamente sostenibile in quanto le aziende di erogazione di energia hanno l'obbligo di accettare e immettere nella rete di distribuzione l'energia prodotta.

Tale obbligo è previsto dal Decreto federale sull'impiego parsimonioso e razionale dell'energia (Decreto sull'energia) del 14 dicembre 1990 (art. 7) e dalla Legge cantonale sull'energia dell'8 febbraio 1994 (art. 15). Le condizioni e le regolamentazioni per l'applicazione sono previste nell'Ordinanza sull'impiego parsimonioso e razionale dell'energia (Ordinanza sull'energia: OEn) del 22 gennaio 1992 (art. 14-18).

Sulla base di quanto previsto dall'Oen, il Dipartimento federale competente emana raccomandazioni per il calcolo e la determinazione della remunerazione per l'energia fornita dai produttori. Attualmente si applica in media un prezzo annuo minimo di 16 cent./kWh.

La Commissione ritiene che la concessione si giustifica solo se, salvaguardati gli interessi dell'AET e la protezione dell'ambiente in ossequio alle rispettive leggi, gli impianti di questo tipo sono economicamente sostenibili, in particolare se realizzati da Enti pubblici.

2. COMPETENZE

Le concessioni per l'utilizzazione delle acque sono date dal Consiglio di Stato. La competenza spetta al Gran Consiglio se la forza motrice supera i 300 cavalli (LUA, art. 4). Nel caso in esame la potenza nominale è di 1051 kW che corrisponde a 1430 CV e la decisione è pertanto riservata al Gran Consiglio.

Per quanto riguarda i dettagli tecnici del progetto rimandiamo al messaggio.

3. INTERESSI DELL'AET

L'AET, ritenuto che attualmente la gestione di piccoli impianti non rientra nelle proprie strategie in particolare a causa degli elevati costi di produzione, rinuncia a far valere il diritto di utilizzazione e ha preavvisato favorevolmente il progetto. La captazione del torrente Piumogna per l'alimentazione della centrale Piottino non è pregiudicata in alcun modo in quanto avviene più a valle della restituzione della centrale di Dalpe.

Ritenuto che in futuro non può essere escluso un interesse per l'AET, è stato previsto il diritto di riscatto dopo 2/3 della concessione prevista per quarant'anni. Il decreto concernente il rilascio della concessione, allegato al messaggio, prevede che il prezzo del riscatto è pari al costo dell'impianto dedotto un ammortamento annuo pari al 2.5%: ciò significa che sull'arco dell'intera durata della concessione l'impianto sarà totalmente ammortizzato.

4. ASPETTI AMBIENTALI E DEFLUSSI MINIMI

Dal punto di vista della protezione dell'ambiente e della salvaguardia del paesaggio e della natura, si rileva dal messaggio che la concessione non solleva particolari conflitti di interesse.

Secondo le disposizioni dell'art. 31 della Legge federale sulla protezione delle acque, il deflusso minimo deve essere stabilito in 190 l/s. L'ufficio federale dell'ambiente, delle foreste e del paesaggio aveva proposto un aumento a 300 l/s per motivi di natura paesaggistica in quanto la Val Piumogna rappresenta, da questo punto di vista, un paesaggio molto interessante.

Tale aumento avrebbe però comportato una eccessiva diminuzione della produzione di energia durante il periodo invernale, tale da rendere economicamente discutibile l'impianto. Per questi motivi la richiesta dell'Ufficio federale dell'ambiente, delle foreste e del paesaggio va contro gli obiettivi e le raccomandazioni del programma Energia 2000, che prevede di favorire l'utilizzazione di energia idrica in quanto fonte rinnovabile.

Nel messaggio si rileva come con il progetto proposto si rinuncia ad una captazione più a monte della cascata proprio per salvaguardare un elemento naturale e paesaggistico molto importante.

Con queste motivazioni la Commissione ritiene che il compromesso raggiunto, e cioè quello di fissare un deflusso minimo di 190 l/s per il periodo 1. ottobre - 30 aprile e di 300 l/s per il periodo 1. maggio - 30 settembre, è accettabile.

5. TASSA DI CONCESSIONE E CANONE D'USO

La concessione è condizionata al pagamento di una tassa. L'art. 18 della LUA (del 17 maggio 1894) prevede tariffe da 5 fino a 30 franchi per ogni cavallo dinamico. Attualmente si applica però una tassa di 80 franchi per chilowatt lordo che corrisponde al canone annuo massimo previsto dalla Legge federale sull'utilizzazione delle forze idriche (LUF1). Sulla base di una potenza lorda media calcolata in 680 kW, sarà prelevata una tassa unica di Fr. 54'500.-.

La stessa LUF1 prevede che gli impianti idraulici con potenza sino a 1 MW sono esenti dal pagamento del canone annuo (art. 49 cpv. 4).

6. TRASFERIMENTO DELLA CONCESSIONE

La costruzione della centrale idroelettrica e relativi impianti nonché l'esercizio degli stessi sono stati affidati alla CEL Dalpe S.A. in Dalpe, con uffici propri e recapito presso la Casa comunale a Dalpe, il cui capitale azionario, ammontante a Fr. 200'000.-, è stato sottoscritto nella misura dell'82% dal Comune di Dalpe.

Con queste premesse la concessione dovrà essere inevitabilmente trasferita dal Comune alla Società che costruirà e gestirà gli impianti.

L'art. 8 del disegno di decreto legislativo allegato al messaggio prevede che:

¹La concessione può essere trasferita, con il consenso del Gran Consiglio, ad un Ente successore che abbia domicilio e sede nel Cantone. Il consenso è negato se il nuovo acquirente non soddisfa le esigenze della concessione e se si oppongono al trasferimento motivi di pubblica utilità.

²Sono riservate eventuali future modifiche legislative sull'autorità competente per il trasferimento della concessione."

Sulla base delle disposizioni che precedono, entro breve termine, il Gran Consiglio, conformemente anche a quanto previsto dall'art. 10 della LUA dovrebbe nuovamente pronunciarsi sull'oggetto in esame per decidere sulla richiesta di trasferimento della concessione dal Comune di Dalpe alla CEL Dalpe S.A.

L'art 42 della LUF1 prevede che:

¹La concessione può essere trasferita solo col consenso dell'autorità che l'ha data.

²L'autorità non può negare il consenso se il nuovo acquirente soddisfa tutte le esigenze della concessione e se non ostano al trasferimento motivi di utilità pubblica.

La Commissione è del parere che non vi sono motivi di qualsiasi natura che impediscano il trasferimento della concessione dal Comune di Dalpe alla CEL Dalpe S.A., di cui il Comune detiene la maggioranza qualificata.

Per questi motivi ritiene opportuno modificare il disegno di decreto legislativo in modo che il Gran Consiglio abbia la possibilità di decidere immediatamente sulla domanda di concessione e sul successivo trasferimento.

In questo senso si propone di sostituire l'art. 8 del disegno di decreto con il seguente:

Articolo 8

Al Comune di Dalpe è accordata la facoltà di trasferire la concessione, con tutti i diritti e gli obblighi che ne derivano, alla società CEL Dalpe SA per la costruzione e l'esercizio degli impianti.

7. CONCLUSIONI

Per tutte le considerazioni che precedono, la Commissione ritiene che la concessione per l'utilizzazione delle acque della Piumogna da parte del Comune di Dalpe e il relativo trasferimento della concessione alla CEL Dalpe S.A. Dalpe, possa essere accordata e invita pertanto il Gran Consiglio ad accettare il decreto legislativo che accompagna il rapporto commissionale in discussione.

Per la Commissione speciale energia:

Erto Paglia, relatore

Adobati - Arn - Camponovo -

Canonica I. - Duca Widmer -

Ferrari F. - Genazzi - Pezzati

Disegno di

DECRETO LEGISLATIVO

concernente il rilascio al Comune di Dalpe della concessione per l'utilizzazione delle acque del torrente Piumogna

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

- visto il messaggio 29 aprile 1998 no. 4744 del Consiglio di Stato,
- richiamate la legge cantonale sull'utilizzazione delle acque del 17 maggio 1894 e la legge federale sull'utilizzazione delle forze idriche del 22 dicembre 1916

d e c r e t a :

Articolo 1

Al Comune di Dalpe è data la Concessione di utilizzare le acque del torrente Piumogna derivate sul proprio territorio da quota 1240 m.s.m. a quota 1161.80 m.s.m..

Articolo 2

¹La forza lorda calcolata in base alla portata media utilizzabile nell'impianto ed alla caduta lorda viene stabilita come segue:

portata media	Q_m	=	885 l/s
caduta lorda	H	=	78.2 m
potenza lorda media	$9.81 \times Q_m \times H$	=	680 kW

²Questa potenza lorda media fa stato per il computo della tassa di concessione.

Articolo 3

¹Il rilascio della concessione è vincolato:

- a) al pagamento di una tassa unica di concessione di fr. 54'500.-, da versare entro un mese dall'entrata in vigore del presente decreto;
- b) alla messa a disposizione dell'Azienda Elettrica Ticinese delle misure rilevate alla sonda di deflusso minimo, rispettivamente della misura di portata alla turbina, sottoforma di segnale analogico 0 - 20 mA;
- c) alla possibilità di sottoporre altre condizioni attualmente imprevedibili, in correlazione con l'esercizio della presa AET.

²Conformemente ai disposti della legge federale sull'utilizzazione delle forze idriche del 22 dicembre 1916, l'impianto è esente dal pagamento annuo del canone d'acqua. Sono riservate future modifiche legislative in merito.

Articolo 4

¹Sono riservati i diritti dei terzi conformemente all'art. 45 LUF1 e all'art. 8 della LUA. Il concessionario è responsabile per ogni danno derivante a terzi dall'impianto o da lavori di ampliamento, di manutenzione e di esercizio.

²Al concessionario è conferito il diritto di espropriazione per l'eventuale costruzione di opere per il trasporto di energia, riservate le disposizioni della legislazione federale sugli impianti elettrici.

Articolo 5

¹La concessione è accordata per un periodo di 40 anni.

²La concessione avrà inizio con la messa in esercizio della centrale Piumogna, ma al più tardi il 1. gennaio 2000.

³Il Cantone avrà il diritto di riscattare l'intero impianto nei termini previsti dalla legge federale sull'utilizzazione delle forze idriche, con preavviso di 2 anni, alle seguenti condizioni:

- a) per le opere di presa, di adduzione e di scarico dell'acqua, costruite su terreno pubblico o privato, la turbina con il fabbricato in cui si trova, come pure il terreno che serve all'esercizio dell'impianto, il prezzo di riscatto è pari al costo dell'impianto meno un ammortamento annuo di 2.5%, a partire dalla messa in esercizio. Per le aggiunte, gli ampliamenti o i rinnovamenti eseguiti dopo il 1. gennaio 2000, il prezzo di riscatto sarà pari al costo dell'impianto meno un ammortamento annuo del 2.5% a partire dall'anno della loro messa in esercizio;
- b) per le opere destinate alla produzione, al trasporto e alla distribuzione di energia è corrisposta, come prezzo di riscatto, un'equa indennità, in nessun caso superiore al valore reale. La tassa di concessione è retrocessa proporzionalmente in ragione di 1/40 per ogni anno non decorso.

Articolo 6

¹Alla scadenza della concessione è dato il diritto di riversione e pertanto il Cantone può:

- a) avocare a sé senza compenso le opere di presa, di adduzione e di scarico d'acqua costruite su terreno pubblico o privato, i motori idraulici con i fabbricati in cui si trovano, come pure il terreno che serve all'esercizio dell'impianto;
- b) rilevare le installazioni per la produzione e la trasmissione dell'energia elettrica, compresi gli edifici pagando un'equa indennità.

²Il concessionario ha l'obbligo di mantenere in uno stato idoneo all'esercizio le opere e le installazioni soggette al diritto di riversione.

Articolo 7

¹Il concessionario deve fornire al Consiglio di Stato, entro 2 anni dall'entrata in vigore del presente decreto, indicazioni precise e documentate sulle spese che possono influenzare l'indennità in caso di riversione.

²Non sono comprese in tali spese la tassa di concessione, le imposte cantonali e comunali. La notifica delle spese relative a ulteriori ampliamenti e rinnovi deve avvenire entro 2 anni dal collaudo degli stessi.

³Le spese non giustificate entro detto termine non vengono considerate per il prezzo di riscatto.

Articolo 8

Al Comune di Dalpe è accordata la facoltà di trasferire la concessione, con tutti i diritti e gli obblighi che ne derivano, alla società CEL Dalpe SA per la costruzione e l'esercizio degli impianti.

Articolo 9

¹Il concessionario si impegna a rispettare senza indennizzo le prescrizioni delle Autorità federali e cantonali in materia di economia forestale, di fauna ittica e di tutela delle bellezze naturali e del paesaggio e ad assicurare in particolare un deflusso minimo di:

- 190 l/s nel periodo dal 1 ottobre al 30 aprile
- 300 l/s nel periodo dal 1 maggio al 30 settembre

per tutta la durata della concessione, sul tratto del torrente dalla presa al punto di restituzione, in ossequio agli art.li 31 e seg. LPAc.

²L'installazione delle necessarie apparecchiature di misurazione, di regolazione e di controllo è a carico del concessionario.

³Il concessionario si impegna di mettere a disposizione dell'Azienda Elettrica Ticinese le misure di portata del deflusso minimo e della portata alla turbina, sottoforma di un segnale analogico 0 -20 mA.

Articolo 10

¹Il Gran Consiglio può dichiarare decaduta la concessione in applicazione degli art. 65 e 69 LUF1.

²Se la concessione si estingue per espressa rinuncia, per decadenza o per scadenza del termine di concessione senza che il Cantone faccia valere il diritto di riversione, sono applicabili gli art.66 e 69 LUF1.

Articolo 11

Quale misura di protezione dell'habitat acquatico e della fauna ittica il concessionario si impegna a garantire che gli aumenti repentini di portata nella tratta a deflusso minimo vengano limitati ai casi di emergenza, mentre negli altri casi si proceda a modifiche progressive della portata su tempi ragionevoli.

Articolo 12

Le contestazioni che dovessero sorgere fra il concessionario e l'Autorità concedente saranno decise conformemente all'art.71 LUFI.

Articolo 13

Il capitolato di concessione di cui all'art.13 della legge cantonale sull'utilizzazione delle acque si ritiene conglobato nel presente decreto.

Articolo 14

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino.
Il Consiglio di Stato ne fissa la data di entrata in vigore.